

delle femmine, alla quale dotazione il progetto della Commissione avrebbe pure sostituito un perfetto pareggiamento delle femmine ai maschi nella successione.

Queste osservazioni io non fo che sottoporle alla saviezza della Camera, perchè pare a me che il progetto del Ministero sia più razionale e meglio ordinato.

Entro ora nel merito dell'articolo che forma il soggetto della presente discussione e sul quale il Ministero aveva proposto di ampliare la legittima dei figli.

PRESIDENTE. Mi pare che prima d'entrare in questa discussione del merito sarebbe opportuno che la Camera decidesse se voglia o no fare della proposta Lione una legge a parte.

Farò poi osservare che, io assente, la Camera aveva decretato di fare questo ripartimento, di riunire cioè l'articolo della patria potestà con questo relativo alla facoltà di disporre, perchè, sebbene non sia una materia affatto identica, esiste però tra queste varie disposizioni una certa tal quale affinità.

CABELLA. Io vengo ad appoggiare la proposta del signor ministro. Ricorderò alla Camera che la prima volta che si trattò di dividere in diversi progetti di legge la legge proposta dal Ministero, dietro mia mozione si decise di farne cinque leggi distinte, essendosi deciso di fare una legge separata anche dell'articolo 8, che riguardava le disposizioni testamentarie, ed un'altra degli articoli che determinavano la facoltà di disporre per testamento.

Dopo questa decisione, in una seduta posteriore, un'altra proposta venne fatta dall'onorevole deputato Colla, di formare invece tre leggi, e questa seconda proposizione fu adottata, rinvocandosi la prima.

Ora io credo che ci troveremo in grandissime difficoltà, se vorremo collegare le disposizioni dell'articolo 2 della Commissione con l'articolo 8 che riguarda la facoltà di disporre per testamento.

Parve al signor Colla che ci fosse un legame tra la patria potestà e la disponibilità per testamento, la riducibilità delle disposizioni testamentarie e la quotità della legittima. Veramente un certo modo ci è; ma farò riflettere che ciò che riguarda la quota della legittima non dipende tanto dalla patria potestà civile, quanto piuttosto da quei rapporti che il vincolo del sangue crea tra gli ascendenti e i discendenti. E diffatti la quota della legittima si trova stabilita anche presso quelle nazioni che non ammettono la patria potestà civile. Queste riflessioni sono aiutata da una discussione che si è fatta nell'ultima seduta, relativamente cioè all'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Lione, per la revoca dell'articolo 5 della legge transitoria del 1837. Se noi sanciremo questa deroga solo in fine della legge, dopo avervi riunito l'articolo 8, troveremo che il terzo articolo di essa non avrà nulla che fare col secondo. Nel primo articolo si parlerà della patria potestà; nel secondo si parlerà della quota della legittima; nel terzo si tornerà a parlare della patria potestà. Parrebbe dunque più conveniente di discutere ora la proposta del signor Lione circa l'abrogazione dell'articolo 5 della legge transitoria del 1837, vale a dire circa la cessazione dell'usufrutto che era con quella legge conservato al padre di famiglia.

In questo modo noi faremo una legge che rifletterà unicamente la patria potestà, e che potrà per ciò stare da sé: poi passeremo a votare come legge separata quanto riguarda la quotità della legittima.

COLLA. Domando la parola.

Mi pare di dover persistere nel sistema da me proposto

intorno alla divisione di questa legge. Io convergo coll'onorevole deputato Cabella che l'aggiunta proposta dal deputato Lione debba susseguire immediatamente a ciò che concerne la patria potestà, di modo che potrebbe venire per articoli separati, per alinea, o come meglio stimerà la Camera; ma persisto in quell'idea di non disgiungere le due materie essenziali della patria potestà e dello scioglimento della medesima alla maggior età del figlio dalle disposizioni colle quali sarebbero chiamate le femmine alla successione, a termini degli articoli 8 e 9 del progetto della Commissione.

Io ravviso una tale connesità tra i due oggetti che il disgiungerne uno dall'altro mi sembrerebbe pieno di pericoli; perchè non ammetto il totale pareggiamento delle femmine coi maschi nelle successioni intestate, se non se dietro il principio che la patria potestà sia sciolta all'età maggiore.

Ora il decidere separatamente per legge sopra l'uno e l'altro argomento potrebbe portare un'implicanza nel senso che, dopo di aver ammesso che la patria potestà rimane sciolta, per l'emancipazione legale, alla maggioranza del figlio, quando avvenisse che il sistema di abrogare il titolo dell'esclusione delle femmine dalle successioni intestate non prevalessesse, non si troverebbe più quel nesso di idee che, a parer mio, è evidente tra l'uno e l'altro di tali oggetti.

Io credo che l'aggiunta del deputato Lione si debba discutere attualmente, e farla seguire immediatamente alle disposizioni concernenti la patria potestà, ma che nulla vieta che nel progetto stesso siano incluse le altre disposizioni riguardanti l'abrogazione del titolo del Codice civile portante l'esclusione delle femmine dalle successioni intestate.

Quando la Camera stimasse di decidere separatamente sulla quota legittima e le altre cose riguardanti la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, delle quali si tratta all'articolo 8, io non avrei difficoltà di assentire; ma persisto nel voler congiunte insieme le due materie della patria potestà e suo scioglimento con quella delle successioni.

SINEO, relatore. I motivi addotti dall'onorevole preopinante erano precisamente quelli che avevano indotto il relatore della Commissione ad appoggiare e la Camera ad accogliere la divisione di cui si tratta. Ma incidenti posteriori possono, a parer mio, modificare le deliberazioni della Camera.

Nella separazione della materia in varie leggi io credo che bisogna tener in gran conto l'opinione del signor ministro, perchè spetta poi a lui il promuovere dagli altri due poteri la sanzione delle leggi che saranno votate dalla Camera.

Quando si è deliberato intorno alla divisione, il signor ministro non ha presa la parola; non trovò che vi fosse nessuna difficoltà da opporre alla proposta dell'onorevole Colla.

Nella condizione attuale io mi accosto al proposto cambiamento.

Quantunque siavi un nesso tra le disposizioni che concernono la patria potestà e quelle che concernono la successione delle femmine, tuttavia non si corre nessun pericolo a votare separatamente queste leggi. Il guardasigilli ha riconosciuto anch'egli la convenienza di ridurre l'usufrutto paterno al tempo della minorità del figlio. Riduzione senza la quale potrebbe nascere qualche ostacolo intorno alla libera successione delle femmine.

È questo il punto di contatto fra le due leggi, le quali possono, cioè non ostante, essere sancite separatamente.

CABELLA. Dirò poche parole in risposta all'onorevole deputato Colla. Noi non dobbiamo seguire nella discussione un ordine scientifico, come si suole seguire nelle materie legali;